



CITTA' DI MARSALA
P.I. 00139550818
SETTORE SERVIZI PUBBLICI

N° di Protocollo 78772

Cat Classe Fasc

Marsala, 24.09.2015

Risposta al foglio N° Del

Div. Sez. Alleg.

Oggetto. Lavori di realizzazione del V° Lotto della rete cittadina centro urbano.

ance@confindustria.tp.it

urega.tp@ccrmail.regione.sicilia.it

Spett.le ANCE
Via Mafalda di Savoia
91100 TRAPANI

E p.c. Spett.le UREGA Sez. Trapani

AI CED- SEDE

Con riferimento alla nota di codesta Associazione n° 148467/E del 11.09.2015 inerente l'oggetto, si rappresenta quanto segue:

L'articolo 107 del Dpr. 207/2010 prevede che ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A.

In applicazione di detto articolo si è proceduto ad individuare nel bando di gara la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente secondo la suddivisione operata dal progettista e riportata nel capitolato speciale d'appalto che, in sede di progettazione, ha suddiviso tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo è di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento o comunque di importo superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate nell'allegato A suddetto.

L'Autorita' ha specificato che le norme di legge vigenti stabiliscono che le opere generali sono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate ed ha, più volte, chiarito che questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbimento, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate.

Alla luce delle argomentazioni addotte dall'Autorita' va precisato che le attivita' indicate nelle categorie di cui all'allegato A al regolamento di qualificazione si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo 3 del dpr 34/2000 prima ed art. 61 del DPR 207/2010 poi) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorche' le declaratorie (allegato A al dpr 34/2000 e 207/2010) facciano riferimento a tali tipi di prestazioni.

L'Autorita' ha inoltre specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l'intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione.

Sulla base delle suddette indicazioni si è operato eseguendo, sulle indicazioni del capitolato speciale d'appalto, una serie di operazioni di scorporo, per individuare l'importo più elevato fra tutte quelle costituenti l'intervento e che pertanto identifica la categoria prevalente dei lavori da appaltare individuando l'importo residuale risultante come detto dallo scorporo per sottrazione delle lavorazioni delle categorie scorporabili ai sensi di legge e delle declaratorie di cui all'allegato A.

In conseguenza alla suddetta operazione, ai sensi dell'art. 108 del DPR 207/2010, nel bando di gara per l'appalto dei lavori si è richiesta la qualificazione nella categoria di opere che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare, in quanto lo stesso articolo prevede che "nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata"

Ulteriormente si rappresenta che le lavorazioni relative alla categoria OG6 acquisiscono, pure queste autonomia propria per essere di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento e comunque di importo superiore ad euro 150.000 , tale da richiedere la qualificazione della impresa esecutrice e quindi assicurare, nella esecuzione delle lavorazioni garanzia di qualità delle stesse.

In tal senso al punto II.2.1 del bando di gara è prevista la qualificazione obbligatoria della ditta partecipante per la categoria OG6, classifica II per la lavorazione relativa alla posa in opera delle tubazioni.

Orbene sulla base dei superiori assunti le scelte operate dalla stazione appaltante previste al punto II.2.1 del bando conseguono la duplice finalità di consentire l'esecuzione dei lavori di scavo ad imprese specificamente qualificate ed anche ottenendo analogo risultato anche in relazione alle opere individuate nella categoria generale OG6 per la quale è pure richiesta la qualificazione obbligatoria.

L'area informatica in indirizzo è invitata a pubblicare la presente nota nell'area F.A.Q. relativa al bando in oggetto.

Il RUP
Ing. Francesco Patti

